

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA IN CONSIGLIO DI FACOLTA' DEL PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO DEI DIPARTIMENTI AFFERENTI ALLA FACOLTA'

approvato dal Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, nella seduta del 14 marzo 2011.

ART. 1

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni della rappresentanza in Consiglio di Facoltà del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà sono indette con Disposizione del Preside della Facoltà di Scienze M.F.N. almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni; esse si svolgono in un'unica giornata e sono rese note:

- a) mediante affissione dell'avviso elettorale all'Albo ufficiale della Facoltà,
- b) mediante affissione dell'avviso elettorale presso i Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze M.F.N. e le Segreterie didattiche dei Consigli di Area didattica della Facoltà,
- c) mediante affissione dell'avviso elettorale all'interno della Città Universitaria,
- d) mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà.

Le elezioni devono tenersi, di norma, nei periodi in cui si svolgono le lezioni.

L'indizione fissa la data delle votazioni, il numero dei rappresentanti da eleggere e la sede dove si svolgeranno le elezioni.

Al momento dell'indizione delle elezioni e su richiesta del personale interessato, il Preside mette a disposizione spazi per la propaganda elettorale, che dovrà cessare comunque alle ore 13,00 del giorno che precede quello indicato per le operazioni elettorali.

ART. 2

CORPO ELETTORALE

L'elettorato attivo e passivo spetta al Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, in servizio presso i Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN, assunto a tempo indeterminato che alla data della indizione delle elezioni e fino alla data fissata per lo svolgimento delle stesse riveste tale ruolo presso l'Università La Sapienza .

ART. 3

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI SEGGIO

I componenti della Commissione di Seggio sono nominati con Disposizione del Preside della Facoltà.

La Commissione di Seggio è composta da:

- a) tre membri scelti fra i Professori di I e di II fascia e fra i Ricercatori della Facoltà; tra loro verrà scelto il Presidente.
- b) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, con funzioni di Segretario.

L'ufficio di Presidente, di Membro e di Segretario della Commissione di Seggio è obbligatorio.

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più componenti del seggio, il Preside provvede con sua Disposizione alla necessaria integrazione.

Le funzioni del Presidente del Seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice-Presidente nominato dal Presidente stesso.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempreché risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il vice-Presidente.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Eventuali singole candidature possono essere presentate, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, presso l'Ufficio di Presidenza, con dichiarazione sottoscritta dal Personale interessato, munito di documento di riconoscimento, a persona incaricata dal Preside.

Di dette candidature si darà pubblicità presso il seggio e sul sito web della Facoltà e dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN.

Per coloro che dovessero risultare eletti non avendo presentato la propria candidatura secondo le modalità del precedente comma, la dichiarazione di accettazione dell'elezione dovrà essere resa entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali.

In caso di parità di preferenze ricevute, prevale il Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale il Dipendente più anziano di età.

ART. 5

OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE

Il giorno fissato per le votazioni, il seggio viene costituito con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare e timbrare un congruo numero di schede.

Le operazioni di voto si svolgono nel giorno e nell'orario indicato nella Disposizione di indizione delle elezioni, emanata dal Preside.

ART. 6

ACCESSO AI SEGGI

Al seggio elettorale possono accedere soltanto gli elettori ad esso iscritti e il Personale dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 7

MODALITA' DI VOTO

Ogni elettore ha diritto di esprimere una preferenza con l'indicazione del cognome e nome del prescelto; in caso di omonimia, deve essere indicata anche la data di nascita.

Le elezioni in Consiglio di Facoltà della componente del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN dà luogo alla nomina del numero di Rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto; in caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza integrata del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà mancherà per l'intera durata dell'organo.

ART. 8

CASI DI NULLITA'

Sono dichiarate nulle le schede che non consentano la chiara identificazione del Personale prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

ART. 9

TERMINE DELLE VOTAZIONI E CHIUSURA DEI SEGGI

Al termine delle votazioni, la Commissione di Seggio procede al computo delle schede votate, allo scrutinio delle stesse e a redigere il relativo verbale. Spetta alla Commissione di Seggio decidere sulle contestazioni e su eventuali reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.

La Commissione di Seggio si pronuncia sui risultati delle elezioni, verifica il numero delle preferenze attribuite a ciascun soggetto e provvede a stilare la graduatoria dei votati.

ART. 10

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione di Seggio, sono resi pubblici mediante affissione all'Albo della Facoltà e pubblicizzati sul sito web della stessa, entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione di Seggio, che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il firmatario di essi .

Avverso la pronuncia della Commissione di Seggio, entro cinque giorni, può essere proposto ricorso al Consiglio di Facoltà che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 11

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Preside proclama gli eletti, con propria Disposizione, entro dieci giorni successivi

alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

I componenti elettivi dei Consigli di Facoltà durano in carica un triennio. Il mandato elettorale è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

La mancata individuazione della rappresentanza integrata del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nel Consiglio di Facoltà non inficia la valida costituzione dell'Organo collegiale.

ART. 12

ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

L'inizio del mandato coincide con la data della convocazione del primo Consiglio di Facoltà successivo alla chiusura dei procedimenti elettorali.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo decadono dalla carica nel momento della loro collocazione a riposo o in caso di trasferimento presso altre Università o altre sedi dell'Università "La Sapienza". In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra la persona nella posizione immediatamente successiva.

Il personale che cessa dal suo incarico verrà sostituito, con Disposizione del Preside, da quello che lo segue per numero di preferenze. Il subentrante rimarrà in carica fino alle successive elezioni.

In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario eletto, che cessa dal suo incarico, ciò non infirmerà la valida costituzione dell'Organo.

ART. 13

NORME TRANSITORIE E FINALI

In prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, la data delle votazioni viene fissata dal Preside, anche in deroga al termine di cui all'art. 1, previa approvazione da parte del Consiglio di Facoltà e viene pubblicizzata con un congruo anticipo agli interessati

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti nell'Università "La Sapienza" in materia di elezioni.

Roma, 14 marzo 2011

F.TO IL PRESIDE

**FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"**

**REGOLAMENTO DI FACOLTA'
ART. 11**

La Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nel Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali è fissata in numero pari al 15% del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15% il Preside provvede all'integrazione mediante l'elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà e, precisamente:

Dip. Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin",
Dip. di Biologia ambientale,
Dip. di Chimica,
Dip. di Fisica,
Dip. di Matematica
Dip. di Scienze della Terra .

Le modalità di elezione sono previste nel "Regolamento per l'elezione della Rappresentanza in Consiglio di Facoltà del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN", da approvarsi in Consiglio di Facoltà.

L'elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente al Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, in servizio presso i Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN, assunto a tempo indeterminato che alla data della indizione delle elezioni e fino alla data fissata per lo svolgimento delle stesse riveste tale ruolo presso l'Università La Sapienza .

Le elezioni si svolgono ogni tre anni . Il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, ne fissa la data dandone pubblicità secondo le modalità di cui al "Regolamento per l'elezione della Rappresentanza in Consiglio di Facoltà del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN".

Ogni elettore può esprimere, con il voto, una preferenza.
Il mandato elettorale può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La mancata individuazione della rappresentanza integrata nel Consiglio di Facoltà del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà non inficia la valida costituzione dell'Organo collegiale.

Le elezioni in Consiglio di Facoltà della componente del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN dà luogo alla nomina del numero di Rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto; in caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione, la rappresentanza integrata del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà mancherà per l'intera durata dell'organo.

L'inizio del mandato coincide con la data della convocazione del primo Consiglio di Facoltà successivo alla chiusura dei procedimenti elettorali.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, eletti con le modalità di cui al Regolamento soprarichiamato, decadono dalla carica nel momento della loro collocazione a riposo o in caso di trasferimento presso altre Università o altre sedi dell'Università "La Sapienza". In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra la persona nella posizione immediatamente successiva.

Il personale che cessa dal suo incarico verrà sostituito, con Disposizione del Preside, da quello che lo segue per numero di preferenze. Il subentrante rimarrà in carica fino alle successive elezioni.

In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario eletto, che cessa dal suo incarico, ciò non infirmerà la valida costituzione dell'Organo.